



REP. N. 14527

FORNITURA DI AUTOMEZZI ATTREZZATI ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO I COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA. (CIG) N. LOTTO 3. 7155562C8D (CUP) N. V66G17000270001.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0341232 del 29/05/2018 si sono costituiti:

- 1) La Regione Campania, cf. 80011990639, di seguito denominata

A



“Regione”, nella persona del Direttore generale *ad interim* della D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, dott.ssa Maria Salerno nata a _____,

_____ , domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 29.1.2018 e del DPGRC n. 18 del 7/2/2018. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, prot. n. 286471 del 4/5/2018, conservata agli atti dell'Ufficio III “Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa” della Segreteria della Giunta Regionale.

- 2) La OMNITECH s.r.l., di seguito denominata Società, PIVA _____ nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Liguori Aldo nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Modugno (Bari) alla Strada Provinciale 231 KM 1+200.

Verificata dalla D.G. “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali” la regolarità della visura camerale del 10/1/2018 (documento n. T265774159), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/3/2003 C.F. e P. IVA _____ , REA n. 1 _____



Verificata, altresì, dalla D.G. "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali" la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata in data 10.1.2018 alla Banca Dati Nazionale Antimafia numero Protocollo PR BAUTG 1676.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro zero, così come risulta dalla nota prot. n. 315028 del 16/5/2018 della D.G. "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali".

Verificato dalla D.G. "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali" che con prot. n. 10985292 del 19.3.2018 (scadenza 17.7.2018) l'INAIL ha rilasciato il documento unico di regolarità contributiva da cui emerge che la Società risulta regolare con il versamento dei premi e accessori.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certa, premettono:

- che con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema n. 238 del 24.7.2017 è stato approvato lo schema del presente contratto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e gli atti di gara;
- che con decreto Dirigenziale del 27.7.2017 n. 144 dell'Ufficio Speciale



centrale acquisti è stata indetta, ai sensi del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., apposita gara per l'affidamento per la fornitura di automezzi attrezzati ed attrezzature per la raccolta dei rifiuti presso i Comuni della Regione Campania il cui corrispettivo graverà sul capitolo di spesa 3064 del Bilancio gestionale 2017/2019, esercizio finanziario 2017, giusta decreto n. 238 del 24.7.2017 della D.G. Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

- che l'Avvocatura regionale ha espresso parere legale reso con nota prot. n. 203705 del 27.3.2018 sullo schema del presente contratto;
- che il bando di gara, il Disciplinare di gara, il capitolato d'appalto e lo schema di contratto sono stati pubblicati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia;
- che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 12.1.2018 è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva in favore della Società;
- che con nota prot. n. 239293 del 12.4.2018 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse.

I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità, le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione: il bando di gara, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto, il disciplinare di gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Società. Tale



documentazione conservata presso la D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, che espressamente dispensano l'allegazione di tale documentazione dal presente contratto.

Articolo 2 - Fonti normative del contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal disciplinare di gara, dal capitolato descrittivo e prestazionale nonché dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate dalla Società ed approvate dalla Regione che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ii.;
- dal D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- dal D.M. Lavori Pubblici 9 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", nelle parti non abrogate dal D.P.R. n. 207/2010;
- dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e



ss.mm.ii.;

- dalla L.R. Campania n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- dal Protocollo di legalità siglato, in data 1 agosto 2007, tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.9.07;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" e ss.mm.ii.;
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";
- dal D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- ogni altra normativa comunitaria, statale e regionale applicabile in materia.

Qualora dalla documentazione richiamata all'articolo 1 emergano discordanze tra le diverse disposizioni ivi riportate, la Società si obbliga a darne immediata segnalazione scritta alla Regione per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta, anche in minor misura, con l'intero contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei documenti di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, fermo restando quanto stabilito dal precedente capoverso, la Società rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 1) Contratto; 2) Disciplinare di gara; 3) Capitolato descrittivo e prestazionale; 5) Elenco prezzi. In caso di discordanze rilevate



nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Regione.

La Società dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato descrittivo e prestazionale, avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Articolo 3 - Consenso e Oggetto del contratto.

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di svolgere la fornitura di automezzi attrezzati ed attrezzature per la raccolta dei rifiuti presso i Comuni della Regione Campania, così come descritto agli artt. 2 (Descrizione della fornitura), 3 (Modalità condizioni e termini per l'effettuazione della fornitura), 5 (Formazione operatori), 6 (Prescrizioni tecniche generali per i mezzi), 7 (Caratteristiche tecnico qualitative ed allestimenti richiesti) e 8 (Garanzia e reperibilità dei ricambi) del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 4 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso. La Società inderogabilmente, entro e non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna a cura degli organi della procedura, dovrà consegnare la fornitura aggiudicata nei Comuni della Regione che ne hanno fatto richiesta ovvero in altro luogo indicato (comunque ubicato nel territorio della Regione), completa di tutto quanto richiesto nel presente capitolato.

In caso di sospensione, si applica l'art. 107 D. Lgs. 50/2016.

Articolo 5 - Rapporti contrattuali.

I rapporti contrattuali generali, cioè non legati alla normale operatività del

4

10

La Regione dà atto che la Società ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 14.5.2018 n. DE 0623059 stipulata con Atradius Credito y Caucion S.A. (codice agenzia M51) per un importo pari a Euro 75.803,30 (settantacinquemilaottocentotre/30). Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di



diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Articolo 7 - Oneri ed obblighi della Società.

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del presente contratto tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività di seguito indicate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto:

- a) provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati e alle disposizioni normative vigenti;
- b) rispettare e ottemperare a tutte le disposizioni normative adottate anche successivamente alla stipula del presente contratto;
- c) rispettare e ottemperare a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- d) rispettare gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", sottoscritto con il Prefetto della Provincia di Napoli in data 1 agosto 2007, la cui presa d'atto è stata deliberata dall'Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 1061 del 7/09/2007 (BURC n. 54 del 15/10/2007).

Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al presente contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del contratto.

Articolo 8 - Corrispettivo del servizio.



Il corrispettivo complessivo della fornitura è fissato in Euro 1.516.066,00 (unmilione cinquecentosedici milasessantasei/00), Iva esclusa, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.

Il corrispettivo è invariabile ed è compreso di tutte le attività eventualmente aggiuntive ed integrative che risultano dall'offerta tecnica della Società presentate in sede di gara. Non saranno riconosciuti, in ogni caso, ulteriori compensi per servizi ed attività extracontrattuali, fatta salva esplicita richiesta da parte della Regione.

Articolo 9 - Tempi e modalità di pagamento.

Il pagamento dei servizi prestati avverrà su presentazione di regolari fatture posticipate entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed al rilascio della dichiarazione, così come prevista dall'art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco (circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non ricevute.

I dati della Regione per la fatturazione elettronica sono: D.G. "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali", U.O.D.



Programma Straordinario ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 14/2016

- Codice Ipa: Q24ig2.

I corrispettivi spettanti alla Società saranno accreditati sul c.c. bancario comunicato, esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. La Società si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti dei suddetti riferimenti bancari mediante Raccomandata A/R, anticipata via pec all'indirizzo dg.501700@pec.regione.campania.it, da inoltrarsi presso D.G. "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali". Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti. La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, a tal fine, la Società ha comunicato, con nota di trasmissione acquisita agli atti della Direzione Generale al prot. n. 311295 del 15/5/2018 il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità



delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 7155562C8D e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. V66G17000270001 relativi all'appalto oggetto del presente contratto.

La mancata osservanza delle richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché la risoluzione contrattuale nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 11 – Penali.

Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando al fornitore inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese sostenute. Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità riportate nel capitolato speciale d'appalto. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte della Regione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. Le penali non dovranno superare il 10% del valore del contratto, fatta salva la risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di



richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Il ritardato adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Società nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto.

La Regione ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso la Regione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con PEC, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale d'appalto, anche nei seguenti casi:

- ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per l'attivazione del servizio;
- verificarsi di 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ritardo superiore a 15 giorni per la definitiva consegna della fornitura per il



- completamento del servizio oltre il tempo stabilito nel presente contratto;
- sospensione o mancata ripresa della prestazione della Società senza giustificato motivo;
 - frode nell'esecuzione del servizio;
 - inadempimento alle disposizioni del Direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 15 (cessione del contratto); art. 16 (adempimenti in materia di lavoro dipendente); art. 18 (subappalto); art. 19 (disposizioni antimafia); art. 20 (Protocollo di legalità);
 - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - cessione della Società, di cessione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma. 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii. fermo restando l'applicazione delle multe previste dalla medesima legge.
 - fallimento della Società;
 - applicazione di sanzione interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del D. lgs. n. 231 del 8.6.2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre



con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto la Società si impegnerà a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Regione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito oltre che alle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

Art. 13 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali.

La Regione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del precitato Codice.

In ogni caso, la Regione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal precitato articolo 80.

La Regione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice delle leggi antimafia.

Articolo 14 - Monitoraggio sulla esecuzione del contratto.

Il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e



qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni è affidato alla D.G. "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali"

Articolo 15 - Cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente.

La Società è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. La Società e' altresì responsabile verso la Regione da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori. La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. Qualora, in seguito a comunicazione risulti che la Società non abbia ottemperato agli obblighi in oggetto, la Regione opererà una trattenuta cautelare sul corrispettivo dovuto, pari al 20% (ventipercento) della somma erogata annualmente. Per il ritardato pagamento delle somme trattenute, la Società non potrà pretendere alcunché a titolo di interesse, rivalutazione monetaria, risarcimento od altro. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. E' a carico della Società, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia



di sicurezza, igiene e medicina del lavoro, compreso la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Resta inteso che, in ogni caso, la Regione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Società ed il personale da questa dipendente. La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 17 - Clausola di manleva.

La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio di fornitura e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Articolo 18 - Subappalto.

È fatto espresso divieto alla Società, senza il consenso scritto della Regione di cedere l'esecuzione, di tutto o parte della fornitura di cui al presente contratto. La cessione ed il subappalto senza autorizzazione determinano la risoluzione di diritto del contratto ed il diritto della Regione ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 19 - Disposizioni antimafia.

La Società prende atto che la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante Legale e dei



componenti dell'organo di amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quale misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne. La Società si assume espressamente l'obbligo di comunicare alla Regione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente atto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo Rappresentante Legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula dell'atto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art.1 del decreto del presidente del consiglio 11 maggio 1991, n. 187;
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 20 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità.

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.9.07, la Società si obbliga alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei



lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La Regione procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

La Società inoltre, dovrà:

1) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettua, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. L'impresa, inoltre, incarica l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del Protocollo di legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della



banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito dall'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

2) comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti. La medesima impresa si avvale, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991. La Società che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per la Regione che, pertanto, procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto di appalto.

Articolo 21 – Recesso.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto



correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Articolo 22 - Recesso per giusta causa.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Regione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali.

La Regione informa la Società che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 24 - Foro competente.



Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - Codice del Comportamento.

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - Imposte e spese.

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'IVA, che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e bollo saranno versate in modalità telematica. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto

da ventitré pagine di cui ventidue per intero e l'ultima pagina soltanto in parte.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà. Insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

